



GIUDICE DI PACE DI LEGNANO

OPPOSIZIONE AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Cos'è

Per la violazione di talune norme sono previste **sanzioni amministrative** (di solito pecuniarie). Contro il provvedimento, il trasgressore può proporre OPPOSIZIONE per ottenerne l'annullamento totale o parziale, o almeno una riduzione della sanzione.

Va premesso che, in generale, salvo casi particolari riservati alla competenza di Organi giurisdizionali amministrativi, tributari o minorili, **l'opposizione**, che promuove un procedimento contro l'Autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, **si propone davanti al Giudice di Pace, ad eccezione dei seguenti casi:**

- ~ quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
 - di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - di previdenza e assistenza obbligatoria;
 - di tutela dell'ambiente dall'inquinamento della flora, della fauna e delle aree protette;
 - di igiene degli alimenti e delle bevande;
 - valutaria;
 - di antiriciclaggio.

Chi può richiederla

Colui che riceve una sanzione amministrativa e la ritiene illegittima; **non occorre** (ma è consigliata) **l'assistenza di un Avvocato.**

Il ricorso deve essere presentato personalmente dal destinatario del provvedimento (trasgressore, obbligato in solido, se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.

Nell'atto notificato al trasgressore è indicato il Giudice davanti a cui può essere fatta l'opposizione e il termine per proporla. L'opposizione deve, a pena di inammissibilità, **esser fatta ENTRO 30 GIORNI** (60 per residenti all'estero) dalla notifica del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso deve esporre TUTTE le richieste ed eventuali prove (documenti e testimoni); va depositato nella cancelleria del Giudice del luogo della violazione, oppure spedito con posta raccomandata. Si può anche chiedere la sospensione dell'esecuzione.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal Giudice, se richiesto e sentite le parti, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza, ma diviene inefficace se non è confermata con ordinanza alla prima udienza successiva.

Come si svolge

Successivamente al deposito in cancelleria del ricorso, il Giudice, con decreto, fissa la data di udienza; il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente e all'autorità che ha emesso provvedimento sanzionatorio.

Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso il provvedimento possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso il provvedimento può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Alla prima udienza, il Giudice:

- ~ quando il ricorso è proposto oltre il termine di cui sopra, lo dichiara inammissibile con sentenza;
- ~ quando il ricorrente o il suo difensore **non si presentano** senza addurre alcun legittimo impedimento, **convalida con ordinanza** appellabile **il provvedimento opposto** e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione o notificazione della violazione.

Il Giudice, se non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente (secondo il principio: "in dubio pro reo"), **accoglie l'opposizione.**

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento sanzionatorio, oppure modificarlo anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura inferiore (comunque mai al di sotto del minimo previsto dalla legge).

Costi

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta, salvo quanto previsto dall'art. 10, c.6-bis, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, cioè:

- ~ Contributo unificato in base al valore;
- ~ 27 € per diritti forfetizzati

(regolato in parte dall'art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.e, per quel che residua, dalle norme del Codice di Procedura Civile)